



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA n. 178/2023 del 11/08/2023

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHE' DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE EX ART. 50, COMMA 7BIS, D.LGS. 267/2000..

Allegati:

- Mappa (firmato: No, riservato: No)

Hash:

DET_ORDI_178_2023.pdf

972CFFC61F031F5754D56C7AF0937D4A5D042C4C757968CDBD2651FDA4E2A8DB259819C485AA6396712B70A2CB10D217D0AFDBDC1ACE8A0CFD569145DC4AE2E5

mappa ordinanza autocad (1).pdf

A570CB0DD4CA7E347FB55AA9AD961019C774D63727B4AE2591AA0F136FBA3DE772BF282A32BE1AA88189432948AE1D32CF25ECAADB9AA8D83C82CD4445768AD7

Determinazione n. 178 del 11/08/2023



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 178 DEL 11/08/2023

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHE' DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE EX ART. 50, COMMA 7BIS, D.LGS. 267/2000.

Area autonoma Sicurezza e protezione civile

Servizio Amministrativo

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 50, comma 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti *"...al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 delle legge 241/1990, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici"*;

- nelle seguenti aree, come specificate da planimetria allegata:

1) Piazza Trento e Trieste, via Risorgimento da via Mameli a via Fratelli Bandiera, via Fratelli Bandiera da via Risorgimento a via Casiraghi, piazza IV Novembre, via Roma, via Breda, via Firenze, via Marconi da via Mameli a via Roma, via Solferino, piazza Martiri di via Fani.

2) Piazza Diaz, via Dante da via Volta a piazza Diaz, via G. E. Falck da via Dante a via D'Arco, piazza Marinai d'Italia, piazza Petazzi, via Volta, via D'Arco da piazza Diaz a via Volta.

3) Piazza Maria Ausiliatrice, via Picardi da via Monte Grappa a via Foscolo, via Giusti, via Foscolo, via V. Monti, via Monte Grappa da via Foscolo a via Picardi, via Matteotti da via Podgora a via Monte Grappa.

la stagione estiva ha portato un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali, specie nelle ore serali e notturne;

- a causa di tale incremento si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, violazioni delle

Ordinanza n. 178 del 11/08/2023 pag. 1/4

norme del TULPS, del codice penale, che hanno portato anche alla sospensione dell'attività di alcuni pubblici esercizi da parte del Questore, offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali: spaccio di sostanze stupefacenti, risse, diverbi, schiamazzi, ubriachezza molesta, lordatura del suolo;

- i cittadini, singoli e associati in comitati, hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle zone sopra richiamate;

- il Comando Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dello Stato, hanno constatato l'effettiva sussistenza delle problematiche sopra richiamate, derivanti nei casi di specie, dall'esercizio delle attività di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dal conseguente bivacco di persone, spesso in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, concretizzatesi in atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e, comunque, di nocimento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio culturale delle suddette aree;

- nei confronti dei titolari degli esercizi ivi correnti sono stati assunti, in passato, provvedimenti di natura amministrativa riconducibili a violazioni pertinenti la materia;

CONSIDERATO CHE:

- il diritto alla tranquillità ed al riposo delle persone, al pari del più ampio bene della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle linee guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;

- per converso, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale 20:00-07:00, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario serale e notturno;

- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

RITENUTO CHE:

le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte costituiscono idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO

che, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati, ed esercizi di vicinato e artigianali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è provveduto preventivamente alla sua entrata in vigore ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati;

VISTI

- l'art. 50, comma 7bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla legge 48/2017;

- l'art. 50, comma 7bis 1, del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza della presente ordinanza sindacale;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, A DECORRERE DAL 11/08/2023 E SINO A TUTTO IL 09/09/2023, NELLE AREE COSI' DELIMITATE:

1) Piazza Trento e Trieste, via Risorgimento da via Mameli a via Fratelli Bandiera, via Fratelli Bandiera da via Risorgimento a via Casiraghi, piazza IV Novembre, via Roma, via Breda, via Firenze, via Marconi da via Mameli a via Roma, via Solferino, piazza Martiri di via Fani.

2) Piazza Diaz, via Dante da via Volta a piazza Diaz, via G. E. Falck da via Dante a via D'Arco, piazza Marinai d'Italia, piazza Petazzi, via Volta, via D'Arco da piazza Diaz a via Volta.

3) Piazza Maria Ausiliatrice, via Picardi da via Monte Grappa a via Foscolo, via Giusti, via Foscolo, via V. Monti, via Monte Grappa da via Foscolo a via Picardi, via Matteotti da via Podgora a via Monte Grappa.

Fatti salvi gli ulteriori limiti di legge vigenti

- dalle ore 20:00 alle ore 07:00 è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, nonché la somministrazione, di bevande alcoliche di qualunque gradazione;

- è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche nelle aree e negli spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati a pubblico esercizio.

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nelle aree sopra specificate, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e devono adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di derogare alla presente ordinanza, in occasione di specifici eventi e manifestazioni autorizzate nell'ambito territoriale di svolgimento delle manifestazioni stesse.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti, impregiudicata la rilevanza penale per i fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, cioè la comunicazione al Questore per l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Destinatario dei proventi: Comune

Autorità competente: Sindaco

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto di Milano ed agli organi di Polizia statali per le eventuali azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Locale, circa la sua osservanza.

Ordinanza n. 178 del 11/08/2023 pag. 3/4

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La pubblicazione e diffusione della presente ordinanza avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Altresì a cura del SUAP del Comune sarà prevista affissione di estratto del presente atto in sedi e uffici del Comune, diffusione tramite mezzi di stampa e altri media da effettuarsi a cura dell'Ufficio comunicazione, il quale provvederà altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.

**Sesto San Giovanni, lì
11/08/2023**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**

